

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2013, n. 1

Istituzione del comune di Valsamoggia mediante fusione dei comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella provincia di Bologna.

La presente legge composta di sette articoli istituisce, a decorrere dal primo gennaio 2014, il nuovo Comune, in provincia di Bologna, denominato Valsamoggia, nel quale confluiranno tramite fusione i cinque Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno, tutti contigui e in provincia di Bologna. Il nuovo comune avrà una superficie di circa 180 km quadrati e quasi 30 mila abitanti.

All'art. 1 viene prevista l'istituzione del nuovo Comune denominato Valsamoggia, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

L'articolo 2 assicura che siano previste adeguate forme di partecipazione delle comunità originarie e il decentramento di servizi, attraverso la possibilità di istituire "municipi".

L'articolo 3 regola la successione dei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali che passeranno al nuovo Comune, così come i beni demaniali e patrimoniali, e il trasferimento del personale dipendente dei preesistenti comuni.

L'articolo 4 regola le dinamiche interne all'unione di cui i cinque comuni originari fanno parte, insieme al Comune di Monte San Pietro. In particolare si decide che i benefici degli interventi speciali per la montagna, stabiliti dall'Unione Europea e dalle leggi statali e regionali permangano in capo ai territori montani del nuovo Comune. Dal 1° gennaio 2015, salvo anticipato scioglimento dell'unione o eventuale ampliamento dell'unione stessa, tutte le funzioni regionali in materia di sviluppo della montagna, già delegate all'unione dei comuni, saranno demandate al nuovo Comune, che le eserciterà anche per il territorio del Comune di Monte San Pietro, con il quale dovrà coordinarsi.

Viene altresì istituito un osservatorio regionale del processo di fusione dei comuni allo scopo di monitorare gli effetti che scaturiscono dal processo di fusione in tutti i settori amministrativi di competenza regionale e il concreto impatto del processo di fusione sui cittadini, sugli enti pubblici e sulle

imprese. Fra i compiti dell'osservatorio rientrano anche la ricognizione delle criticità di natura amministrativa, burocratica e organizzativa, la riproposizione agli enti competenti di adeguate soluzioni operative, la previsione di una periodica relazione dell'osservatorio agli organi di governo della Regione e del nuovo Comune.

L'articolo 5, poi, dispone la concessione di contributi regionali al nuovo Comune della durata complessiva di 15 anni, ammontante a 705 mila euro per i primi dieci anni, e a 210 mila euro negli ultimi cinque anni, e di un contributo straordinario in conto capitale a titolo di compartecipazione alle spese iniziali della durata di tre anni, pari a 300 mila euro all'anno. Inoltre, per dieci anni, il nuovo Comune avrà priorità assoluta nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali. La Regione, inoltre, si impegna, compatibilmente con le norme in vigore, a supportare il nuovo comune anche mediante cessione di quote del patto di stabilità territoriale.

L'articolo 6 istituisce nuovi capitoli di bilancio per il finanziamento alla presente legge.

Infine, l'articolo 7 prevede un organismo consultivo composto dai sindaci dei preesistenti Comuni di origine, con il compito di collaborare nella fase istitutiva del nuovo Comune con il Commissario governativo, nominato a partire dalla data di istituzione del nuovo Comune per tutti gli adempimenti e che rimarrà in carica fino alle elezioni degli organi del Comune di nuova istituzione.